

# Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla LAINF

Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2010

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

# Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 6

## Sommario

1. Partner contrattuale	3
2. Contraente e persone assicurate	3
3. Estensione della copertura assicurativa	3
4. Beneficiario delle prestazioni	3
5. Validità temporale e territoriale	3
6. Inizio del contratto e della copertura assicurativa	3
7. Durata del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa	3
8. Premi	4
9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida	4
10. Incombenze a carico del contraente e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri	4
11. Incombenze a carico delle persone assicurate e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri	4
12. Caso di prestazione causato da colpa propria	4
13. Fine del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa	5
A. Generalità	5
B. Casi particolari	5
14. Protezione dei dati	5
15. Reclami	5

Il presente documento contiene nella prima parte un'informazione sul prodotto e nella seconda parte le condizioni contrattuali.

L'informazione sul prodotto l'aiuterà ad avere dimestichezza con la sua documentazione contrattuale. Essa contiene le indicazioni basilari riguardanti il prodotto assicurativo in questione. Per la determinazione dell'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno stato esclusivamente il suo contratto d'assicurazione (contratto) e le condizioni contrattuali «Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla LAINF», edizione 2010.

Il contratto è sottomesso alla legge Svizzera, in particolare alla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Per permettere una più facile lettura dell'informazione sul prodotto e delle condizioni contrattuali, tutte le designazioni con riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Resta inteso che queste designazioni valgono pure per le persone di sesso femminile e le persone giuridiche. La ringraziamo per la sua comprensione.

Per ulteriori informazioni e per una consulenza competente sono a sua disposizione le agenzie della Basilese Assicurazione SA, il suo consulente e il Servizio clientela (tel. 00800 24 800 800, fax +41 58 285 90 73, e-mail: [servizioclientela@baloise.ch](mailto:servizioclientela@baloise.ch)).

## Rendiamo più sicura la vostra quotidianità.

Per esempio con

- i nostri specialisti tecnici qualificati
- prestazioni mirate alle vostre esigenze e a quelle dei vostri dipendenti
- il nostro servizio 24 ore su 24 per dare risposta a tutte le vostre domande

Per ulteriori consigli di sicurezza consultate la pagina [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

#### 1. Partner contrattuale

Il suo partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà all'indirizzo: [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

L'indirizzo della sua agenzia della Basilese è indicato sul contratto d'assicurazione.

#### 2. Contraente e persone assicurate

Il **contraente** è la persona fisica o giuridica che desidera copertura assicurativa per sé o per altre persone e che a questo scopo conclude un contratto d'assicurazione con la Basilese. Il contraente è il partner contrattuale della Basilese.

Le **persone assicurate** sono quelle designate nel contratto d'assicurazione.

#### 3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulle coperture assicurative a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni la troverà nelle condizioni contrattuali. La copertura assicurativa da lei stipulata e i dati individuali, come per esempio la somma d'assicurazione convenuta, li troverà nel suo contratto d'assicurazione.

Il presente prodotto d'assicurazione offre la possibilità al contraente come pure alle altre persone o gruppi di persone designate nel contratto una protezione contro le conseguenze economiche risultanti da un infortunio.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

→ **Capitale di decesso** (assicurazione di somme)

Se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio assicurato, la Basilese versa una somma convenuta in precedenza (capitale di decesso) ai beneficiari designati nella polizza.

In primo luogo si prendono in considerazione le persone che sono state direttamente o indirettamente a carico della persona infortunata come pure i membri diretti della famiglia. A questo fine, un ordine delle persone beneficiarie è stato incluso nelle condizioni. In mancanza di queste persone, la Basilese rimborsa le spese funerarie fino al 10% del capitale di decesso alla persona che giustifica che si è presa incarico le spese funerarie a condizione che queste spese non siano state rimborsate da un terzo responsabile o da un'assicuratore. Il capitale d'invalidità già versato per lo stesso infortunio sarà dedotto dal capitale di decesso.

→ **Capitale d'invalidità** (assicurazione di somme)

Se un infortunio ha come conseguenza un'alterazione della salute presumibilmente definitiva, entro 10 anni dalla data dell'infortunio, la Basilese versa la somma convenuta in precedenza (capitale d'invalidità) in proporzione al grado di invalidità. Le disposizioni sull'indennità per menomazione dell'integrità secondo la LAINF sono determinanti.

→ **Indennità giornaliera** (assicurazione danni)

In caso di incapacità lavorativa causata da un infortunio assicurato e attestata da un medico, la Basilese versa l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile (con deduzione di un eventuale termine d'attesa convenuto), in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa. Viene considerato termine d'attesa il periodo che intercorre tra il sopraggiungere dell'evento assicurato (attestazione medica dell'in-

capacità lavorativa, al più presto tuttavia un giorno dopo l'infortunio) e l'inizio dell'obbligo della Basilese di corrispondere le prestazioni (versamento dell'indennità giornaliera).

Il diritto all'indennità giornaliera esiste fino al versamento del capitale di invalidità ma al massimo durante 730 giorni. Sarà tenuto conto del termine d'attesa convenuto. Gli assicurati che al momento dell'infortunio non hanno raggiunto l'età di 16 anni, non hanno nessun diritto all'indennità giornaliera.

→ **Diaria ospedaliera** (assicurazione di somme)

La Basilese versa la diaria convenuta per tutta la durata della degenza ospedaliera o soggiorno di cura necessaria in seguito ad un infortunio.

→ **Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese** (assicurazione danni)

In complemento alle prestazioni delle assicurazioni sociali obbligatorie, la Basilese assume i seguenti costi risultanti dall'infortunio assicurato:

- > Cura medica ambulatoria
- > Ricovero ospedaliero necessario nella classe convenuta
- > Medicamenti
- > Cure complementari o balneari prescritte dal medico
- > Mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.
- > Danni materiali agli occhiali, apparecchi acustici, protesi dentarie, ecc.
- > Spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e se necessario al profilo medico quelle di trasporto; al massimo CHF 20 000.–

#### 4. Beneficiario delle prestazioni

L'avente diritto è la persona assicurata, la quale può pretendere direttamente le prestazioni dalla Basilese.

L'indennità giornaliera assicurata è versata al contraente nella misura in cui egli continua a versare il salario alla persona assicurata malgrado il diritto di quest'ultima alle indennità giornaliera.

Le prestazioni di capitale sono versate direttamente alla persona assicurata o all'avente diritto.

#### 5. Validità temporale e territoriale

Durante la durata dell'assicurazione la persona assicurata gode della copertura assicurativa in tutto il mondo.

Nel caso in cui delle convenzioni speciali dovessero essere valide per alcune persone o per gruppi di persone le dette convenzioni devono figurare nel contratto d'assicurazione.

#### 6. Inizio del contratto e della copertura assicurativa

Il contratto entra in vigore alla data menzionata nel contratto d'assicurazione.

Per ogni persona o per i gruppi di persone assicurate, la copertura d'assicurazione prende effetto in ogni caso al momento fissato nel contratto d'assicurazione, anche se quest'ultimo differisce dalla data dell'inizio del contratto assicurativo.

#### 7. Durata del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

lla scadenza della durata convenuta, il contratto d'assicurazione viene prorogato tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contrattuale con un preavviso di 3 mesi.

Per ogni assicurato, la copertura d'assicurazione può terminare anticipatamente. Una tale restrizione è fissata nel contratto d'assicurazione.

## **8. Premi**

Il premio viene stabilito sulla base delle prestazioni convenute e va pagato in anticipo.

Se un conteggio definitivo del premio è previsto, quest'ultimo verrà effettuato alla fine dell'anno d'assicurazione in base ai dati dichiarati. La Basilese ha il diritto di controllare i dati.

E' possibile concordare un pagamento semestrale o trimestrale dietro versamento di un supplemento.

Se il contratto viene annullato anticipatamente, la Basilese restituisce il premio in misura proporzionale. In deroga a questa disposizione, il premio è interamente dovuto per il restante periodo d'assicurazione in corso, se il contraente annulla il contratto d'assicurazione in caso di prestazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto.

## **9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida**

In caso di mancato pagamento del premio dopo una diffida scritta, la Basilese accorda una proroga supplementare del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è la data del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

## **10. Incombenze a carico del contraente e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri**

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale). Durante la durata del contratto d'assicurazione deve comunicarci il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio, riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa (aggravamento del rischio).

Non appena il contraente viene a conoscenza che un assicurato ha subito un infortunio che necessita un trattamento medico, e ha come conseguenza una incapacità lavorativa o il decesso, deve notificarlo tempestivamente alla Basilese.

La dichiarazione di infortunio può essere effettuato tramite Internet ([www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)) o tramite l'agenzia dalla quale dipende il contraente o presso il Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 e da tutto il mondo al seguente numero di telefono gratuito: 00800 24 800 800 (fax +41 58 285 90 73), oppure +41 58 285 06 41 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

In trasferimento del domicilio dell'azienda o la ripresa di un nuovo settore d'attività dove essere notificato alla Basilese al fine di adattare il contratto.

Il contraente è obbligato di informare per iscritto le persone assicurate del contenuto essenziale del contratto, delle modifiche e dell'annullamento. A questo scopo riceve i documenti dalla Basilese (informazione degli assicurati).

In caso di violazione intenzionale degli obblighi sopracitati (a parte l'aggravamento del rischio), la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se il contraente viola un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese le può ridurre o addirittura rifiutare le prestazioni.

In caso di azioni fraudolenti, oltre al rifiuto delle prestazioni, bisognerà mettere in conto la relativa denuncia.

## **11. Incombenze a carico delle persone assicurate e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri**

Le persone assicurate devono rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale).

Se la persona assicurata è vittima di un infortunio che necessita un trattamento medico, e ha come conseguenza una incapacità lavorativa deve notificarlo tempestivamente al contraente o alla Basilese. In caso di decesso, i superstiti avente diritto hanno l'obbligo di informare.

Dopo l'infortunio, al più presto possibile deve essere chiamato un medico e l'assicurato è obbligato a seguire le istruzioni di quest'ultimo e del personale curante. Occorre fare tutto il necessario al chiarimento dell'infortunio e delle sue conseguenze. Il medico di fiducia/curante deve essere liberato dall'obbligo del segreto (obbligo di informare e di collaborare).

Per fare valere le sue pretese, la persona assicurata deve fornire l'originale delle fatture dettagliate o le relazioni e gli attestati.

Quando l'inadempimento agli obblighi sopracitati è compiuto da una persona assicurata che non sia il contraente, le conseguenze giuridiche risultanti da questo inadempimento concernono solo questa persona (annullamento del contratto, riduzione o rifiuto delle prestazioni come pure denuncia penale in caso di frode).

## **12. Caso di prestazione causato da colpa propria**

In caso di comportamento scorretto o di un errore di valutazione di un pericolo dalla parte della persona assicurata, la Basilese indennizza le intere prestazioni. In caso d'infortuni risultante da un crimine, da un delitto o da una negligenza grave, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate nei casi gravi.

### 13. Fine del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

#### A. Generalità

Parte recedente	Motivi di disdetta	Preavviso/Termine di disdetta	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	L'evento per il quale è stata corrisposta una prestazione da parte della Basilese	Al più tardi al momento del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta
Contraente	Aumento di premio, p.es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della fine dell'anno assicurativo	Alla fine dell'anno assicurativo
	Violazione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Violazione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione	Ricezione della disdetta
	Mancata notifica delle indicazioni richieste (p.es. i salari o il numero di persone rilevanti per il contratto)	30 giorni a partire dal rifiuto o dopo la scadenza del termine	Ricezione della disdetta
	False dichiarazioni dei salari	30 giorni dalla scoperta	Ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

La disdetta deve essere inoltrata per iscritto.

Motivi dell'estinzione della copertura assicurativa per il singolo assicurato	Momento dell'estinzione
Annullamento del contratto collettivo d'assicurazione	Annullamento del contratto collettivo d'assicurazione
Esclusione dalla cerchia delle persone assicurate	Esclusione dalla cerchia delle persone assicurate

#### B. Casi particolari

Il contratto d'assicurazione spira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida (cifra 9), a meno che la Basilese non reclaims legalmente il premio dovuto (esecuzione).

#### 14. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati, in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla Legge federale sulla protezione dei dati, da altre norme giuridiche o se il contraente ha concesso la sua autorizzazione in merito.

**Clausola per la concessione d'autorizzazione:** In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

**Clausola di scioglimento dall'obbligo del segreto:** la trasmissione di alcuni dati, per esempio tramite un medico sottoposto all'obbligo del segreto professionale, necessita di una speciale autorizzazione (liberazione dall'obbligo del segreto). Nella clausola per la concessione d'autorizzazione è perciò contenuto anche uno scioglimento dall'obbligo del segreto.

**Elaborazione dei dati:** Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e delle prestazioni. In prima linea vengono elaborati i dati della sua proposta d'assicurazione e della notifica d'infortunio. Se necessario, vengono chieste informazioni a terzi (per esempio medico, assicurazioni sociali). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di richiedere per iscritto di non essere proposto per tali scopi.

**Scambio dei dati:** Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

**Abusi in campo assicurativo:** Per combattere gli abusi in campo assicurativo la Basilese è connessa al sistema centrale d'informazione (ZIS) degli assicuratori svizzeri. In questo registro sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode.

**Intermediari:** Possono ricevere da noi i dati riguardanti la sua persona, purché necessari alla loro attività di gestione e di consulenza. Gli intermediari sono obbligati dalla legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo del segreto e le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti hanno diritto alla visione di questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

**Diritto di informazione e di rettifica:** A norma della Legge federale sulla protezione dei dati, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

#### 15. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA  
Distribuzione e Marketing  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800  
Fax: +41 58 285 90 73  
E-mail: [servizioclientela@baloise.ch](mailto:servizioclientela@baloise.ch)

# Condizioni contrattuali

## Sommario

Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla LAINF	6
Generalità	6

## Assicurazione collettiva contro gli infortuni per le persone non sottoposte alla LAINF

### Per una copertura assicurativa individuale

#### Estensione dell'assicurazione

##### U1

Salvo convenzione contraria, le disposizioni e la relativa prassi d'applicazione della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), rispettivamente della LPGA, sono applicabili per analogia a tutte le pretese.

#### Prestazioni dell'assicurazione

##### Prestazioni in caso d'incapacità al lavoro temporanea

##### L1

##### Indennità giornaliera (assicurazione danni)

L'indennità giornaliera convenuta proporzionalmente al grado d'incapacità al lavoro.

##### Prestazioni in caso d'incapacità al lavoro permanente

##### L2

##### Capitale d'invalidità (assicurazione di somme)

Il capitale d'invalidità convenuto in proporzione al grado d'invalidità presumibile definitivo, entro 10 anni dal giorno dell'evento. Il grado d'invalidità è determinato in base alle disposizioni relative all'indennità per menomazione dell'integrità secondo la LAINF.

##### Prestazioni in caso di morte

##### L3

##### Capitale in caso di morte (assicurazione di somme)

Il capitale convenuto. Sono beneficiarie esclusivamente le seguenti persone e nell'ordine indicato:

- il coniuge o il partner registrato
- i figli minorenni, i figli che sono permanentemente incapaci al guadagno e quelli che seguono una formazione professionale
- le altre persone il cui mantenimento era totalmente o principalmente a carico della persona assicurata al momento della morte
- i genitori

In mancanza di beneficiari sopraccitati, saranno indennizzate le spese funerarie fino al 10% della somma per il caso di morte purché esse non siano state pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile.

Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.

Il contraente non può cambiare l'ordine dei beneficiari di questo regolamento.

#### Altre prestazioni

##### L4

##### Diaria ospedaliera (assicurazione di somme)

La diaria ospedaliera convenuta durante una degenza ospedaliera o un soggiorno di cura.

##### L5

##### Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese in complemento alle assicurazioni sociali obbligatorie (assicurazione di danni)

- cura medica ambulatoria \*
- ricovero ospedaliero nella classe convenuta \*
- medicinali \*
- contributi per cure mediche a domicilio \*
- cure complementari o balneari prescritte dal medico \*
- mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.
- danni materiali agli occhiali, apparecchi acustici, protesi dentarie, ecc.
- spese di salvataggio, di recupero, di viaggio e se necessario dal profilo medico quelle di trasporto; al massimo CHF 20 000.–
- vestiti danneggiati dell'assicurato come pure le spese per la pulizia di veicoli di terzi e oggetti appartenenti a persone che hanno aiutato al salvataggio, fino a concorrenza di CHF 2000.– per infortunio

\* All'estero, al massimo il doppio dell'importo delle spese che sarebbero risultate se lo stesso trattamento fosse stato eseguito in Svizzera.

Le franchigie, le partecipazioni ai costi e le spese delle assicurazioni sociali non vengono presi a carico.

## Generalità

#### Estensione delle prestazioni

##### A1

##### Servizio militare, servizio civile e di protezione civile

Assicuriamo ugualmente gli infortuni che si verificano durante il servizio militare, il servizio civile e di protezione civile svizzero.

##### A2

##### Indennità giornaliera

Continueremo a versare l'indennità giornaliera convenuta anche quando subentra il diritto all'indennità giornaliera dell'AI. Non viene effettuata nessuna trattenuta sull'indennità giornaliera, secondo la LAINF, in caso di ricovero ospedaliero.

##### A3

##### Negligenza grave

Rinunciamo al diritto di ridurre le prestazioni in caso di negligenza grave.

## Restrizioni delle prestazioni

**A4**

### Riduzioni e rifiuti delle prestazioni

Le disposizioni della LAINF sono valide per analogia. Eccezione: nessuna riduzione in caso di negligenza grave.

**A5**

### Non sono assicurate le conseguenze di

- terremoti e di eventi bellici in Svizzera
- irradiazioni nucleari

**A6**

### Indennità giornaliera

La durata delle prestazioni è limitata a 730 giorni, ridotta del termine d'attesa. Gli assicurati che al momento dell'infortunio hanno meno di 16 anni d'età, non hanno nessun diritto all'indennità giornaliera.

**A7**

### Capitale in caso di morte

Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte.

**A8**

Il capitale in caso di morte, ammonta in caso di morte dei figli che al momento del decesso avevano meno di

- due anni e mezzo: al massimo CHF 2500.–
- dodici anni: fino a concorrenza di CHF 20 000.– per tutti i contratti d'assicurazione infortuni esistenti presso la Basilese.

Se il contratto prevede un capitale in caso di morte inferiore, quest'ultimo è determinante.

## Conteggio del premio

**A9**

Il premio dovuto all'inizio dell'anno d'assicurazione è fissato in modo provvisorio. Il conteggio definitivo del premio verrà effettuato alla fine dell'anno d'assicurazione in base alla vostra dichiarazione dei salari rispettivamente del numero di persone o dei giorni d'occupazione.

**A10**

I saldi inferiori a CHF 20.– non saranno né richiesti né rimborsati.

**A11**

Se i salari non ci verranno comunicati, effettueremo il conteggio con un supplemento. Avete il diritto di richiederne la rettifica entro 30 giorni. Scaduto questo termine vi sarà richiesto un contributo per le spese amministrative.

**A12**

Ci riserviamo il diritto di verificare i dati dei salari e di consultare i documenti contabili. Se entro 30 giorni non sarà dato seguito alla nostra richiesta di verifica, possiamo annullare il contratto entro 30 giorni.

**A13**

Qualora fossero fatte false dichiarazioni possiamo annullare il contratto entro 30 giorni dalla constatazione delle irregolarità delle indicazioni.

## Rimborso del premio

**A14**

Se il contratto viene annullato anticipatamente, la Basilese restituisce il premio in misura proporzionale. In deroga a questa disposizione, il premio è interamente dovuto per il restante periodo d'assicurazione in corso, se il contraente annulla il contratto d'assicurazione in caso di prestazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto.

## Modifica dei premi

**A15**

La Basilese può adattare il premio all'inizio di ogni anno d'assicurazione. La Basilese comunica al contraente l'adattamento al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso.

Se il contraente non è d'accordo con l'aumento dei premi, ha diritto di disdire il contratto. La disdetta è valida se perviene alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.

## Cambiamento dell'azienda o di domicilio

**A16**

In caso di trasferimento del domicilio dell'azienda o in caso di ripresa di un nuovo settore d'attività, la Basilese deve essere informata affinché possa adattare il contratto.

## Obbligo d'informazioni del contraente

**G1**

Il contraente è obbligato di informare per iscritto le persone assicurate del contenuto essenziale del contratto, delle modifiche e dell'annullamento.

Qualora la Basilese dovesse rendersi garante nei confronti di terzi per le conseguenze della violazione di questi obblighi ha il diritto di rivolversi sul contraente.

## Spese

**G2**

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito [www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

**La vostra sicurezza ci sta a cuore.**  
[www.baloise.ch](http://www.baloise.ch)

**Basilese Assicurazione SA**  
Aeschengraben 21, casella postale  
CH-4002 Basilea

**Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800**  
Fax +41 58 285 90 73  
[servizioclientela@baloise.ch](mailto:servizioclientela@baloise.ch)